

AMBIENTE

Rimozione dei rifiuti abbandonati a carico degli Enti proprietari delle strade (ove non abbiano adottato idonee cautele)

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 10 giugno 2014, n. 2977 - Pres. Maruotti, Est. Amicuzzi - Comune di Frattamaggiore (Avv. Damiano) c. Regione Campania (Avv. Marzocchella) - (riforma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. n. 2586 del 2013) - (ritiene legittima una ordinanza con la quale un Comune ha ordinato alla Regione - proprietaria del sito sottostante una strada regionale - di rimuovere tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto, non avendo adottato apposite cautele per impedire l'abbandono).

1. Ambiente - Rifiuti abbandonati - Ordinanza di rimozione ex art. 192 del d lgs. n. 152 del 2006 - Del Sindaco nei confronti della Regione proprietaria del sito sottostante una strada regionale - Ordinanza di rimozione di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto - Preceduta da apposito sopralluogo dell'ARPAC - Legittimità.

2-4. Ambiente - Rifiuti abbandonati - Ordinanza di rimozione ex art. 192 del d lgs. n. 152 del 2006 - Soggetti nei cui confronti va emessa - Potere di emettere detta ordinanza anche nei confronti del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la "violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa" - Sussiste - Circostanza che il proprietario sia un ente pubblico - Irrilevanza.

5. Ambiente - Rifiuti abbandonati - Ordinanza di rimozione ex art. 192 del d lgs. n. 152 del 2006 - Del Sindaco nei confronti della Regione proprietaria del sito sottostante una strada regionale - Ordinanza di rimozione di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto - Facendo riferimento alla mancata adozione di apposite cautele da parte della Regione per impedire l'abbandono - Legittimità.

1. E' legittima, in quanto sufficientemente supportata da apposita istruttoria, una ordinanza emessa ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la quale il Sindaco di un Comune - a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dall'ARPAC, il cui verbale ha evidenziato la presenza in loco di un "cumulo continuo di terreno, misto a rifiuti di diverse tipologie", tra cui lastre in cemento amianto, rifiuti urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, parti di autoveicoli, rifiuti da demolizioni - ha intimato alla Regione (proprietaria del sito sottostante una strada regionale) di rimuovere e di avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto.

2. L'art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l'animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la "violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa". A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell'ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

3. L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronta con misure palesemente inadeguate. La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

4. Quando il proprietario dell'area nella quale insistono rifiuti non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione 'antropomorfica' dell'elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé - quando si tratti della gestione di un bene - della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione. In particolare, in ordine

all'ambito di applicazione dell'art. 192, comma 3, del testo unico n. 152 del 2006 - non importa se il proprietario dell'area sia un soggetto pubblico o un soggetto privato; anzi, proprio la qualità di soggetto pubblico implica che l'Amministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità (1).

5. E' legittima una ordinanza emessa ex art. 192 del d lgs. n. 152 del 2006, con la quale il Sindaco di un Comune ha intimato alla Regione (proprietaria del sito sottostante una strada regionale) di rimuovere e di avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto, nel caso in cui, dalla documentazione acquisita, risulti che la Regione nulla abbia fatto per impedire che il proprio terreno divenisse una discarica abusiva ed in particolare risulti che non vi è stata una adeguata recinzione di sufficiente altezza e robustezza, ovvero la interdizione degli accessi all'area con robuste chiusure, la sistemazione di videocamere o apparecchi fotografici funzionanti solo all'atto del rilevamento di presenze sul luogo tramite sensori (le c.d. "foto trappole"), oppure una convenzione con istituti di vigilanza; in tal caso, infatti, l'incuria e la trascuratezza hanno agevolato il fatto che l'area in questione sia diventata un ricettacolo di ogni genere di rifiuti, con danni all'ambiente e verosimilmente alla salute degli abitanti della zona (2).

(1) Cfr. CEDU, Sez. I, 19 giugno 2001, *Zwiewrzynsi c. Polonia*, § 73.

(2) Nella motivazione della sentenza in rassegna si richiama Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ord. 25 settembre 2013, n. 21, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cdsap_2013-09-25o.htm (che ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. la questione se le misure di messa in sicurezza di emergenza previste dall'art. 240 del Codice dell'ambiente nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, siano applicabili anche nei confronti del proprietario dell'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento); tale ordinanza infatti, pur occupandosi di una diversa normativa, al § 23, ha rilevato come l'art. 192 cit. attribuisce espressamente rilievo alla colpa del proprietario ed ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (25 febbraio 2009, n. 4472) per il quale sussiste la colpa anche nel caso di mancanza "degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi".

Nella specie, secondo la sentenza in rassegna, era indubitabile la sussistenza della colpa del soggetto destinatario dell'ordinanza ex art. 192, in ragione della trascuratezza, dell'incuria e dell'assenza di vigilanza e di custodia, che avevano caratterizzato la vicenda in questione.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. II, parere 7-11-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds2_2008-11-07.htm (sulla necessità che l'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati sia preceduto da adeguata istruttoria tendente ad accertare la effettiva responsabilità del proprietario dell'area e da apposito avviso di inizio del procedimento; fattispecie relativa ad ordine di rimozione nei confronti dell'ANAS per rifiuti abbandonati lungo le strade).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 4-5-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds4_2011-05-04-2.htm (sui soggetti sui quali incombe l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle strade pubbliche e sull'estendibilità o meno di detto obbligo anche alle piazzole di sosta).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 28-12-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cga_2006-12-28-2.htm (sulla competenza dei Comuni e delle Province per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade ed in particolare sull'onere della Provincia di provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati al di fuori del perimetro urbano).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. I, sentenza 19-11-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarcalabriacz_2012-11-19.htm (sui soggetti nei cui confronti va diretta una ordinanza di bonifica dei siti inquinati e sulla necessità o meno di far precedere l'adozione dell'ordinanza stessa da un avviso di procedimento; fattispecie relativa ad ordine di bonifica diretto nei confronti l'ANAS per i rifiuti abbandonati lungo le strade).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza 16-7-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/tar Lazio1_2009-07-16-3.htm (sull'individuazione dell'ente pubblico competente a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade e sul quale comunque gravano i relativi oneri e sull'art. 2, c. 12 del D.L. 90/2008 che prevede un'attività sostitutiva del commissario nel caso di inerzia da parte dei Comuni).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I, ordinanza 18-6-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/tarpuglialecce_2008-06-18.htm (sulla legittimità o meno dell'ordinanza con la quale un Comune ordina all'ANAS, nella sua qualità di concessionaria, di rimuovere rifiuti abbandonati lungo le strade senza alcun accertamento della responsabilità dell'ANAS stessa).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-06-10-2.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 \(in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. Ord. n. 96\) - Norme in materia ambientale.](#)



*** Inizio pagina**